

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 435/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 446 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Demetrio STEFFE' avente ad oggetto la seguente condotta:

Demetrio STEFFE', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Villa Valle S.S.D. – Chievoverona S.S.D. A.R.L. del 9.11.2025, posto in essere gravi e ripetuti episodi di abuso psicologico connotati da un evidente matrice denigratoria ed umiliante, nei confronti di soggetti appartenenti alla squadra avversaria; nonché ancora per avere lo stesso reiterato tali comportamenti al termine della gara, all'interno dello spogliatoio della squadra della società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L., intonando ripetutamente un coro offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Demetrio STEFFE';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Demetrio STEFFE';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina